

## TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, in qualità di giudice dell'esecuzione;

visti gli atti del fascicolo di esecuzione a carico di \*\*\*\*\*;  
vista la richiesta, presentata dal P.M., di revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di applicazione pena n. 740/10 R.Sent. (anni 1 di reclusione ed euro 200 di multa), emessa nei riguardi del \*\*\*\*\* dal Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, in data 14.6.2010, divenuta irrevocabile il successivo 8.3.2011, per i reati di cui agli artt. a) 56-624-624 nn. 2 e 7 c.p. e b) 15 comma 5-ter D.Lgs. 286/98, in Pisa il 13.6.2010. limitatamente al delitto sub b), con conseguente rideterminazione della pena da eseguire;

rilevato che, con sentenza emessa in data 28.4.2011 nella causa C-61/11 PPU, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che "La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i sui artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo:

ritenuto, pertanto, che il Giudice nazionale, "incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell'Unione e di assicurare piena efficacia" (cfr sentenza CtGUE 28.4.2011), deve disapplicare ogni disposizione del D.Lgs 286/98 contraria a quelle della Direttiva 2008/115 non e, segnatamente, l'art. 14 comma 5-ter (cfr, in termini, Cass. I, sentenze 28.4.2011 nn. 1606, 1594 e 1590);

rilevato come la stessa Corte di Giustizia abbia, con la più volte citata sentenza, ritenuto che "il giudice del rinvio dovrà tenere debito conto del proprio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri";

rilevato, inoltre, come, secondo la costante giurisprudenza della S.C. di Cassazione, sebbene nel caso di specie non ricorra un'ipotesi di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, un'interpretazione costituzionalmente corretta del disposto dell'art. 673 c.p.p. consenta di applicare lo stesso in via analogica nel caso di sopravvenuta inapplicabilità di una norma nazionale per effetto di una pronuncia della Corte di Giustizia CE che ne affermi l'incompatibilità con quella comunitaria, trattandosi, appunto, di una "ipotesi certamente assimilabile dal punto di vista logico a quelle espressamente stabilite nel citato 673 C.P.P., in siffatto caso sostanzialmente verificandosi una sorta di abolitio criminis e non già mero mutamento giurisprudenziale" (così, in termini e da ultimo, Cass. I, 20.1.2011, n. 16521; nello stesso senso cfr. anche Cass. sentenze nn. 34376/2010, 30595/2010 e 21579/2008; sul punto cfr., infine, Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - adunanza plenaria - 10.5.2011. sentenze nn. 7 e 8, ove si afferma che "Deve concludersi che l'entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l'abolizione del reato previsto

dalla disposizione sopra citata, e cioè, a norma dell'art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l'esecuzione della condanna e i relativi effetti penali");

rilevato, ancora, che, come chiarito dalla Corte di illegittimità con la ricordata sentenza n. 16521/2001, "il ruolo di qualificato interprete del diritto comunitario svolto dalla Corte di Giustizia connota autoritariamente la pronuncia emessa da tale Corte, sicchè la sentenza interpretativa di una norma, dalla Corte emanata, si incorpora nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata (cfr. anche sentenze Corte Cost. nn. 13/85, 389/89 e 168/91)";

ritenuto, poi, che la nuova formulazione dell'art. 14 comma 5-ter D.Lgs 286/1998, introdotta dall'art. 3 del D.L. 23.6.2011 n. 89 (pubblicato sulla G.U. n. 144 del 23.6.2011 ed in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione), convertito con modificazioni nella L. 2.8.2011 n. 129 (pubblica sulla G.U. n. 181 del 5.8.2011), non è applicabile, giusto il disposto dell'art. 2 comma 2 c.p., alle condotte iniziate prima dell'entrata in vigore del ricordato decreto legge, in quanto, anche a voler ritenere una continuità sostanziale del tipo di illecito tra la previgente formulazione della norma sopra indica e quella attuale (in senso negativo cfr., però, Tribunale Torino, in composizione monocratica, 27.6.2011 e 29.6.2011), la fattispecie incriminatrice vigente all'epoca del fatto secondo quanto già evidenziato è stata sostanzialmente abrogata dalla c.d. direttiva rimpatri nel momento in cui sono divenute efficaci nell'ordinamento interno le relative norme incompatibili con tale previsione (25/12/2010) e, non essendo tale fenomeno abrogativo dell'illecito penale stato seguito da una contestuale incriminazione dello stesso fatto (incriminazione introdotta) a sei mesi di distanza della sostanziale abrogazione della norma incriminatrice previgente), difetta "quella continuità normativa che invece presupposta dal meccanismo di applicazione retroattiva della lex mitior, pena, altrimenti, una inammissibile - ed incostituzionale - retroattività della nuova legge incriminatrice a fatti medio tempore privi di rilevanza penale" (così, in termini, Tribunale Pinerolo, in composizione monocratica, 14.7.2011);

ritenuto, pertanto, di dovere revocare la sentenza di applicazione pena in questione (sul fatto che l'abrogazione intervenuta in fase esecutiva della norma incriminatrice comporta la revoca della sentenza di patteggiamento, al pari della sentenza di condanna, cfr. Cass., I. 19.10.2007, n. 42407) limitatamente al reato di cui al Capo b) dell'imputazione, con conseguente rideterminazione della pena da espiare per il reato sub a);

rilevato che, essendo la pena applicata al \*\*\*\*\* è stata così determinata: q.b. , per il reato più grave di cui al capo a), anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 250 di multa, aumentata, per la ritenuta continuazione con il reato sub b), ad anni 1 mesi 6 ed euro 800, ridotta di 1/3, per la diminuzione del reato, ad anni 1 ed euro 200, la pena da espiare dal condannato per il reato di tentato furto aggravato deve essere rideterminata nella misura di mesi 10 di reclusione ed euro 166,67 di multa (anni 1 mesi 3 ed euro 250 ridotta di 1/3 ex art 444 c.p.p.)

**P.Q.M.**

Visto l'art. 673 c.p.p.

**REVOCA**

la sentenza di applicazione pena n. 740/10 R. Sent. emessa nei riguardi di \*\*\*\*\*, dal Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, in data 14.6.2010, divenuta irrevocabile il successivo 8.3.2011, limitatamente al reato, ascrittogli al Capo b) dell'imputazione, di cui all'art. 14 comma 5-ter D. Lgs 286/1998, accertato in Pisa il 13.6.2010, non essendo il fatto più previsto dalla legge come reato.

**RIDETERMINA**

in mesi 10 di reclusione ed euro 166,77 di multa, la pena da espiare per il reato di cui al capo a) della medesima sentenza.  
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza ivi compresa l'annotazione prevista dall'art. 193 disp. att. c.p.p..

Pisa, 5.10.2011

Il Giudice  
dell'esecuzione

(Dr. L. DEGL' INOCENTI)

Depositato in cancelleria  
11 ottobre 2011